



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Circolare n. 60/2011

Roma, 12 luglio 2011

A
Società affiliate
Organi Federali Centrali e Territoriali
Ufficiali di Gara

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Termini per l'iscrizione al Registro CONI – Efficacia del riconoscimento provvisorio per gli anni dal 2005 al 2010

In allegato si trasmette la nota del CONI – Ufficio Territorio e Promozione dello Sport riguardante l'oggetto e relativa delibera del Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

C.O.N.I.
TERRITORIO e PROM. SPORT
Data: 27/06/2011
N. 0004358/11
Roma

Alle Federazioni Sportive Nazionali

Alle Discipline Sportive Associate

Agli Enti di Promozione Sportiva

Alle strutture territoriali del CONI

Loro Sedi

(comunicazione a mezzo posta elettronica)

Oggetto - Trasmissione delibera di Consiglio Nazionale n° 1438 del 7 giugno 2011

Il Consiglio Nazionale nella riunione del 7 giugno u.s. ha definitivamente approvato le decisioni in tema di efficacia del riconoscimento ai fini sportivi provvisorio, ai sensi della delibera di Consiglio Nazionale n° 1288 dell'11 novembre 2004, per gli anni dal 2006 al 2010 e relative ai termini per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, assunte in via d'urgenza dal Presidente e, successivamente, ratificate dalla Giunta Nazionale.

La delibera in oggetto, tesa a sanare, sul piano sportivo, le posizioni di tutti gli affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva che nelle more dell'iscrizione al Registro hanno comunque ottenuto la riaffiliazione e contestualmente il riconoscimento ai fini sportivi provvisorio, ha importanti conseguenze sul piano della legittimità delle agevolazioni fiscali di cui le medesime associazioni/società si sono comunque avvalse negli anni dal 2006 al 2010 pur in carenza della prevista iscrizione.

I contatti con l'Agenzia delle Entrate, preannunciati nella nostra nota n° 1483/11 del 3 marzo 2011 e proseguiti nei mesi scorsi con spirito collaborativo, hanno recentemente dato avvio ad un tavolo operativo di confronto, in particolare con la Direzione Centrale Accertamento, allo scopo di elaborare una sorta di vademecum per l'attività di verifica che, condiviso a livello centrale tra Agenzia delle Entrate e CONI, avrà certamente positivi effetti sulle azioni sul territorio, grazie alla prospettiva di un futuro accordo per un reciproco ed opportuno scambio di informazioni ed aggiornamenti da realizzarsi sul territorio.

Nell'immediato, il confronto è finalizzato alla ricognizione definitiva, per ciascuna annualità, dei soggetti sportivi dilettantistici ai quali consentire la fruizione delle agevolazioni previste, fatti salvi i casi in cui, dagli accertamenti comunque di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate, dovessero emergere significative non conformità alle normative fiscali vigenti. Ripercussioni positive sono state assicurate anche per i procedimenti attualmente pendenti.

L'opportunità della cosiddetta "sanatoria" di cui il CONI si è fatto artefice, soprattutto per il valore delle risorse fiscali sottratte all'intera collettività, può sostenersi sotto un profilo civico ed etico, quale contropartita di una più rigorosa osservanza delle normative di riferimento da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo per gli ambiti di competenza: siano essi associazioni/società sportive dilettantistiche, siano essi FSN, DSA, EPS sia lo stesso CONI che ha rinnovato il proprio impegno alla vigilanza garantendo il rispetto delle regole condivise.

Pertanto, accanto all'enfasi data alla sistemazione del progresso deve trovare analogo risalto ed impegno la regolarizzazione di tutte le affiliate mediante l'obbligatoria iscrizione al Registro, nei termini indicati dal provvedimento del Consiglio Nazionale, che aggiorna quanto già aveva disposto la Giunta Nazionale nel giugno 2010 e che, con dovizia di particolari e precisazioni, è stato comunicato con le precedenti note n° 6175 del 5 agosto 2010, n° 8316 del 7 dicembre 2010 e con la già citata n° 1483 del 3 marzo 2011 che ad ogni buon conto vengono riepilogate ed aggiornate nelle Note Operative allegate.

Per quanto sopra, si evidenzia la responsabilità di ciascun organismo di affiliazione che, nel trasmettere i dati identificativi delle proprie affiliate all'Ufficio competente, non si limita a fornire dei semplici dati informativi ma attesta che il loro status - formale e sostanziale - è adeguato all'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi del CONI. E di ancor maggiore attenzione dovranno dare prova gli organismi di affiliazione ai quali è stato concesso - con sottoscrizione di espressa Convenzione - l'utilizzo di strumenti informativi più evoluti per la trasmissione dei dati informativi di cui sopra e di tutte le altre informazioni necessarie per l'iscrizione sostituendosi alle loro società.

La valutazione sull'utilizzo dell'iter alternativo sarà pertanto oggetto di uno specifico incontro da convocare a breve.

Inoltre, ancor prima di dover intervenire sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate oppure delle altre istituzioni competenti, il CONI intensificherà i controlli sull'attendibilità e sulla congruità dei dati degli iscritti adottando i provvedimenti di sospensione e/o cancellazione previsti dal Regolamento di funzionamento invitando le FSN, le DSA e gli EPS ad intervenire in via preventiva chiedendo l'esclusione di coloro che ad un esame più approfondito dovessero risultare non più idonei.

Auspiciando non soltanto la diffusione del provvedimento allegato ma soprattutto il contributo alla realizzazione delle condizioni per l'espletamento di tutti i suoi effetti, con

l'occasione, si desidera ringraziare coloro tra le FSN, DSA e EPS ed ancor più tra i Comitati del CONI, che si sono adoperati affinché la problematica fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche con le preoccupanti implicazioni circa la responsabilità dei dirigenti volontari coinvolti, fosse portata all'attenzione degli organi CONI, dell'Agenzia delle Entrate e degli organi di governo per la soluzione adottata che siamo certi incontrerà il plauso di tutti.

Cordiali saluti.

Allegati

- Delibera di Consiglio Nazionale n° 1438 del 7 giugno 2011
- Note Operative applicativo web Registro

il Segretario Generale
Raffaello Pagnozzi



NOTE OPERATIVE APPLICATIVO WEB REGISTRO

(applicabili procedure dell' iter standard che a quelle a mezzo web services)

Per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2010, comunque nel 2011 per gli organismi che non fanno riferimento all'anno solare, e per gli **anni sportivi precedenti**, il riconoscimento ai fini sportivi **definitivo coincide con quello provvisorio** anche in carenza dell'iscrizione al Registro. Il riconoscimento definitivo/provisorio, pertanto, è operante per i soggetti costituiti a norma di legge, regolarmente affiliati ad un organismo riconosciuto dal CONI (FSN - DSA - EPS) inseriti nei flussi di aggiornamento acquisiti dal Database del Registro, per la durata di ciascun anno sportivo.

Con **l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011** comunque **nel 2012** per gli organismi che non fanno riferimento all'anno solare, il riconoscimento ai fini sportivi definitivo è condizionato all'**iscrizione al Registro** che deve concludersi **entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso** di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS all'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno sportivo.

Per l'attuazione della delibera del Presidente n° 52/29 e della delibera di Consiglio Nazionale n° 1438/2011, il programma di gestione del Registro sarà implementato anche con le seguenti specifiche:

- A. cancellazione dal Database del Registro dei dati identificativi delle ASD/SSD (include le utenze confermate o ancora in stato di richiesta) che **non risultassero iscritte** trascorsi 90 gg. dalla data primo inserimento Database, comunque, entro scadenza anno sportivo;
- B. blocco nell'acquisizione dei flussi di aggiornamento trasmessi da FSN/DSA/EPS dell'inserimento delle ASD/SSD oggetto della cancellazione alla lettera A) ed anche delle ASD/SSD se **diverse** da nuove affiliazioni [= "data prima affiliazione" coincidente con "data ultima affiliazione" ambedue riferite alla stagione sportiva in corso indicata dalla "data scadenza affiliazione"]
- C. Cancellazione giornaliera della richiesta di utenza non confermata entro 5 giorni

Fatta eccezione per la specifica (C) già attiva dal avvio del software nel 2005, le specifiche (A + B) saranno funzionanti a partire dalla data di messa in esercizio dei nuovi controlli informatici programmati per il mese di luglio 2011. Tali specifiche non hanno effetti retroattivi e prevedono, quale caratteristica imprescindibile, anche l'avvio di un programma di gestione delle comunicazioni con i soggetti interessati.

R


in esercizio

31/12/2010

....../07/2011

90gg.

31/12/2011-.../08/2012



Casistica di esempio

sul presupposto della messa in esercizio delle specifiche nel mese di luglio 2011. Le date indicate sono a titolo di esempio

CASO 1

a) **ASD non iscritta** appartenente ad organismo di affiliazione con anno sportivo dal 1 agosto al 30 luglio :

data 1° affiliazione = 09/09/2010

ultima affiliazione = 09/09/2010

scadenza affiliazione = 30/07/2011

1) l'ASD ai sensi della delibera Presidenziale n° 52/29 del 19 maggio 2011 approvata dal Consiglio Nazionale il 7/6/2011 gode del riconoscimento ai fini sportivi fino a tutto il 30/07/2011.

b) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** acquisito, ad esempio, in data 30/09/2011 con:

data 1° affiliazione = 09/09/2010

ultima affiliazione = 10/09/2011

scadenza affiliazione = 30/07/2012



2) dopo 90gg. a partire dal 30/09/2011, scatta la funzione della cancellazione automatica ed è già attivo il controllo che impedisce l'acquisizione fino al 01/08/2012 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD.

c) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito, ad esempio, in data 05/08/2012 con:

data 1° affiliazione = 09/09/2010

ultima affiliazione = 01/08/2012

scadenza affiliazione = 30/07/2013

3) l'ASD non viene acquisita dal Database perché risulta oggetto della cancellazione automatica l'anno sportivo precedente e la data di 1° affiliazione non coincide con quella di ultima affiliazione evidenzia che l'organismo di affiliazione non ha azzerato la validità del riconoscimento provvisorio

d) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito successivamente, ad esempio, in data 10/08/2012 con:

data 1° affiliazione = 01/08/2012

ultima affiliazione = 01/08/2012

scadenza affiliazione = 30/07/2013

4) l'ASD viene acquisita dal Database e dopo 90gg. a partire dal 10/08/2012, se non interviene l'iscrizione al Registro, scatta nuovamente la cancellazione automatica il controllo che impedisce l'acquisizione fino all'01/08/2014 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD (come precedente punto 2)

CASO 2

a) ASD non iscritta appartenente ad organismo di affiliazione con anno sportivo 1 gennaio - 31 dicembre con:

data 1° affiliazione = 12/11/2006

ultima affiliazione = 04/12/2010

scadenza affiliazione = 31/12/2011

1) l'ASD ai sensi della delibera Presidenziale n° 52/29 del 19 maggio 2011 approvata dal Consiglio Nazionale il 7/6/2011 gode del riconoscimento ai fini sportivi fino a tutto il 31/12/2010.

2) dopo 90gg. a partire dalla data di messa in esercizio delle specifiche (A+B), e comunque entro il 31/12/2011 se non interviene l'iscrizione al Registro scatta la funzione della cancellazione automatica ed è già attivo il controllo che impedisce l'acquisizione fino al 01/01/2012 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD.

b) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito, ad esempio, in data 15/01/2012 con:

data 1° affiliazione = 12/11/2006

ultima affiliazione = 25/11/2011

scadenza affiliazione = 31/12/2012

3) l'ASD non viene acquisita dal Database perché risulta oggetto della cancellazione automatica l'anno sportivo precedente e la data di 1° affiliazione non coincide con quella di ultima affiliazione evidenzia che

l'organismo di affiliazione non ha azzerato la validità del riconoscimento provvisorio

c) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito successivamente, ad esempio, in data 30/01/2012 con:

data 1° affiliazione = 25/11/2011

ultima affiliazione = 25/11/2011

scadenza affiliazione = 31/12/2012

4) l'ASD viene acquisita dal Database e dopo 90gg. a partire dal 30/01/2012, se non interviene l'iscrizione al Registro, scatta nuovamente la cancellazione automatica e il controllo che impedisce l'acquisizione fino all'01/01/2013 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD (come precedente punto 2)



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

N. 1438

del - 7 GIU 2011

Oggetto: Approvazione delibera di Giunta Nazionale n° 164 del 6 giugno 2011: ratifica delibera del Presidente n. 52/29 del 19 maggio 2011 - Termini per l'iscrizione al Registro CONI - Efficacia del riconoscimento provvisorio per gli anni dal 2005 al 2010

Esecuzione:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Conoscenza:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Consegnata il:

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO l'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto del CONI;

VISTO l'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289;

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186) il quale nel confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'articolo 90 delle L 27 dicembre 2002, e succ. modificazioni, si applichino alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L.vo 23 luglio 1999, n° 242 e

Deliberazione n. 1438

Riunione del - 7 GIU 2011

successive modificazioni. Inoltre, dispone inoltre che il CONI trasmetta annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi;

VISTA la propria delibera n° 1288 del 11 novembre 2004 con la quale alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva è stata attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) collegando il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito con la medesima deliberazione;

VISTA la decisione della Giunta Nazionale inserita nel verbale della riunione dello scorso 24 giugno 2010, con riguardo alle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché ai rispettivi organismi di affiliazione, relativamente alla definizione dei termini entro i quali effettuare l'iscrizione al Registro per il perfezionamento del riconoscimento ai fini sportivi;

AVUTO CONTO che in assenza di un termine prestabilito dalla normativa del CONI, dal 2006 è accaduto che molte Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva hanno regolarmente riaffiliato associazioni/società sportive nelle more dell'iscrizione al Registro;

PRESO ATTO che il CONI ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del citato Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136, pur sottolineando la posizione regolare delle iscritte ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate, sin dal primo invio del 2005 anche l'elenco delle associazioni/società in possesso del riconoscimento ai fini sportivi concesso dalle FSN/DSA/EPS su delega del Consiglio Nazionale;

PRESO ATTO altresì, della necessità, anche ai fini fiscali di individuare le soluzioni più idonee per salvaguardare il volontariato sportivo da responsabilità patrimoniali per violazioni tributarie in conseguenza di mancati adempimenti formali;

PRESO ATTO della predetta decisione della Giunta Nazionale circa la necessità di stabilire a partire dall'anno sportivo 2011 la validità temporale del riconoscimento provvisorio contestuale alla ratifica della affiliazione ovvero della riaffiliazione nei casi in cui un intero anno sportivo si sia concluso senza il perfezionamento dell'iscrizione al Registro;

VISTA la ratifica della Giunta Nazionale adottata con provvedimento n° 164 in data 6 giugno 2011;

DELIBERA

di approvare la delibera n° 164 assunta dalla Giunta Nazionale in data 6 giugno 2011 a ratifica della delibera del Presidente n° 52/29 in data 19 maggio 2011 che ha disposto:

Deliberazione n. 1438

Riunione del - 7 GIU 2011

- che il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n° 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010;
- che a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011 (stagione sportiva 2011/2012 per gli organismi che non fanno riferimento all'anno solare) il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva s'intende nullo in mancanza dell'iscrizione al Registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno, impegnando l'Ufficio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni della CONIServizi SpA a provvedere alle connesse implementazioni informatiche del programma di gestione del Registro CONI, nel rispetto delle indicazioni e nei tempi individuati dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi.
- che per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini de beneficio del 5 per mille per le annualità dal 2006 al 2010, restino validi gli atti e le decisioni già adottati dal CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. 164

del 16 GIU 2011

Oggetto: Ratifica della delibera del Presidente n. 52/29 del 19 maggio 2011 – Termini per l'iscrizione al Registro. Efficacia riconoscimento provvisorio per gli anni dal 2006 al 2010.

Esecuzione:

Conoscenza:

Consegnata il:

14 GIU 2011

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto del CONI;

VISTA l'allegata delibera del Presidente del CONI n. 52/29 del 19 maggio 2011, adottata in via d'urgenza avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 8 dello Statuto del CONI, relativa all'individuazione dei termini per l'iscrizione al Registro nonché all'efficacia del riconoscimento provvisorio per gli anni dal 2006 al 2010 attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva su delega del CONI;

CONDIVISI i presupposti di necessità ed urgenza anche derivanti dal dibattito sulla medesima materia presso la Commissione Finanze della Camera nonché dai contatti con la Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate;

Deliberazione n. 164
Giunzione del 6 GIU 2011


DELIBERA

- la ratifica della deliberazione del Presidente del CONI n° 52/29 del 19 maggio 2011, che allegata alla presente ne forma parte integrante, rinviando al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Visto

se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente.

Responsabile dell'Ufficio



Anna Ragnoli

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Deliberazione n° 52/29

del 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE

- VISTO** l'articolo 8 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 8, comma 1 dello Statuto del CONI;
- VISTO** l'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186) il quale nel confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 e succ. modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L.vo 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni. Inoltre, dispone che il CONI trasmetta annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi;
- VISTA** la delibera del Consiglio Nazionale n° 1288 del 11 novembre 2004 con la quale alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva è stata attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) collegando il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito con la medesima deliberazione;
- VISTA** la decisione della Giunta Nazionale inserita nel verbale della riunione dello scorso 24 giugno 2010, con riguardo alle associazioni e società sportive dilettantistiche nonché ai rispettivi organismi di affiliazione, relativamente alla definizione dei termini entro i quali effettuare l'iscrizione al Registro per il perfezionamento del riconoscimento ai fini sportivi;
- AVUTO CONTO** che in assenza di un termine prestabilito dalla normativa del CONI ai fini del riconoscimento definitivo, dal 2006 si è verificato che molte Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva hanno regolarmente riaffiliato associazioni/società sportive nelle more dell'iscrizione al Registro;
- PRESO ATTO** che il CONI ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del citato Decreto Legge

28 maggio 2004 n° 136, pur sottolineando la posizione regolare delle iscritte ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate, sin dal primo invio del 2005 anche l'elenco delle associazioni/società in possesso del riconoscimento ai fini sportivi concesso dalle FSN/DSA/EPS su delega del Consiglio Nazionale;

PRESO ATTO altresì, della necessità, anche ai fini fiscali di individuare le soluzioni più idonee per salvaguardare il volontariato sportivo che rischia di incappare in responsabilità patrimoniali per violazioni tributarie in conseguenza di mancati adempimenti formali;

PRESO ATTO della predetta decisione della Giunta Nazionale circa la necessità di stabilire a partire dall'anno sportivo 2011 la validità temporale del riconoscimento provvisorio contestuale alla ratifica della affiliazione ovvero della riaffiliazione nei casi in cui un intero anno sportivo si sia concluso senza il perfezionamento dell'iscrizione al Registro;

DELIBERA

- che il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n° 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010;
- che a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011 (stagione sportiva 2011/2012 per gli organismi che non fanno riferimento all'anno solare) il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva s'intende nullo in mancanza dell'iscrizione al Registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno, impegnando l'Ufficio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni della CONIServizi SpA a provvedere alle connesse implementazioni informatiche del programma di gestione del Registro CONI nel rispetto delle indicazioni e nei tempi individuati dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi.
- che per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità dal 2006 al 2010, restano validi gli atti e le decisioni già adottati dal CONI.

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica della Giunta Nazionale nella prima riunione utile che provvederà a sottoporre la stessa al Consiglio Nazionale per le materie di competenza.


Giovanni Petrucci